



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0254(NLE)

25.3.2013

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

Relatore per parere(*): Anthea McIntyre

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Le radiazioni ionizzanti sono un fenomeno naturale, ma possono anche essere prodotte artificialmente. Lavoratori, pazienti medici e individui della popolazione possono essere esposti a livelli di emissioni in grado di provocare danni agli organi.

D'altro canto, l'uso di sostanze radioattive e di generatori di radiazioni è essenziale per molte industrie dell'Unione europea che creano occupazione e per questo motivo sono state definite norme fondamentali per la protezione dei lavoratori e della popolazione a partire dal 1959.

Le misure attualmente in vigore sono definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, che riflette le raccomandazioni della commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP), e sono state integrate da norme più specifiche in numerosi ambiti, che hanno tutti un impatto sulla protezione radiologica.

Nel settembre 2011, la Commissione ha presentato una nuova proposta di direttiva per semplificare le misure esistenti nell'ambito della protezione radiologica e riunire tutte le direttive esistenti in una nuova direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. Tale direttiva intende inglobare le più recenti raccomandazioni dell'ICRP e armonizzare il regime dell'UE con le norme di sicurezza fondamentali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AEIA).

Pur esprimendo un ampio sostegno nei confronti della proposta della Commissione per una metodologia più coerente, il relatore resta convinto dell'importanza di seguire un approccio proporzionato basato sul rischio.

Sebbene sia consapevole dell'importanza della semplificazione, il relatore teme che alcune delle modifiche indicate nella proposta non apportino benefici aggiuntivi in termini di maggiore protezione dei lavoratori e che impongano oneri sproporzionati a carico degli Stati membri in termini di attuazione. È importante osservare che i regimi di regolamentazione degli Stati membri sono notevolmente diversi gli uni dagli altri, pertanto un approccio uniforme non è indicato. Agli Stati membri occorre una flessibilità adeguata per attuare la normativa conformemente alle rispettive prassi consolidate.

Il relatore ritiene che sia necessario trovare un equilibrio tra gli utilizzi essenziali da parte delle imprese, i rischi occupazionali e le notevoli preoccupazioni espresse dalla società.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva fissa le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione, dei lavoratori, dei pazienti e di altri individui soggetti ad esposizione medica contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai fini dell'applicazione **uniforme** da parte degli Stati membri.

Emendamento

1. La presente direttiva fissa le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione, dei lavoratori, dei pazienti e di altri individui soggetti ad esposizione medica contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai fini dell'applicazione da parte degli Stati membri.

Motivazione

Il regime di regolamentazione di ciascuno Stato membro differisce in modo significativo, pertanto non è realistico aspettarsi un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri. È possibile raggiungere gli obiettivi auspicati dalla legislazione proposta senza la necessità di un'attuazione uniforme.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) il funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali;

Emendamento

i) **a pratiche che espongono i lavoratori alle radiazioni cosmiche, tra cui** il funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali;

Emendamento 3

Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione

(24) “esposizione professionale”:

PE500.513v03-00

Emendamento

(24) “esposizione professionale”:

4/16

AD\932956IT.doc

l'esposizione dei lavoratori nel corso dell'attività lavorativa;

l'esposizione dei lavoratori, **anche dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, nonché dei tirocinanti e dei volontari**, nel corso dell'attività lavorativa;

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 35

Testo della Commissione

(35) “lavoratori esposti”: persone, lavoratori autonomi o dipendenti, **sottoposte** a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dalla presente direttiva e che possono ricevere dosi superiori ad uno qualsiasi dei limiti di dose uguali a quelli fissati per la popolazione;

Emendamento

(35) “lavoratori esposti”: persone, lavoratori autonomi o dipendenti, **compresi i tirocinanti o i volontari, sottoposti** a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dalla presente direttiva e che possono ricevere dosi superiori ad uno qualsiasi dei limiti di dose uguali a quelli fissati per la popolazione;

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 38

Testo della Commissione

(38) “apprendista”: persona che beneficia, presso un esercente, **di** un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico;

Emendamento

(38) "apprendista": persona **di età non inferiore a 16 anni (compresi i tirocinanti e gli studenti)** che beneficia, presso un esercente, **di** un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico, **che comporta operazioni che, nel caso di un dipendente, sarebbero considerate attività a contatto con le radiazioni ionizzanti;**

Motivazione

L'inclusione dei tirocinanti e degli studenti è importante per allineare questa disposizione al resto del testo.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri fissano i requisiti giuridici e stabiliscono un appropriato regime di controllo regolamentare che, per tutte le situazioni di esposizione, rifletta un sistema di radioprotezione basato sui principi della giustificazione, dell'ottimizzazione e della limitazione delle dosi seguenti:

Emendamento

Gli Stati membri fissano i requisiti giuridici e stabiliscono un appropriato regime di controllo regolamentare che, per tutte le situazioni di esposizione, rifletta un sistema di radioprotezione basato **su prove scientifiche aggiornate e solide** e sui principi della giustificazione, dell'ottimizzazione e della limitazione delle dosi seguenti:

Motivazione

È importante che tutte le nuove modifiche si basino su prove scientifiche aggiornate e solide.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per l'esposizione professionale il vincolo di dose è stabilito dall' esercente come strumento operativo per l'ottimizzazione, **sotto la** supervisione **generale** delle autorità competenti. Nel caso dei lavoratori esterni il vincolo di dose è stabilito di concerto dal datore di lavoro e dall' esercente.

Emendamento

1. Per l'esposizione professionale il vincolo di dose è stabilito dall' esercente come strumento operativo per l'ottimizzazione, **in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori. La loro decisione è sottoposta alla** supervisione delle autorità competenti. Nel caso dei lavoratori esterni il vincolo di dose è stabilito di concerto dal datore di lavoro e dall' esercente **in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori.**

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Non appena una gestante informa l'esercente della propria condizione, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale in vigore, la protezione del nascituro è **paragonabile** a quella prevista per individui della popolazione. Le condizioni di lavoro delle gestanti devono essere tali che la dose equivalente per il nascituro sia la più bassa ragionevolmente possibile e che sia improbabile che la dose ecceda 1 mSv durante il restante periodo della gravidanza.

Emendamento

1. Non appena una gestante informa l'esercente della propria condizione, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale in vigore, la protezione del nascituro è **equivalente** a quella prevista per individui della popolazione. Le condizioni di lavoro delle gestanti devono essere tali che la dose equivalente per il nascituro sia la più bassa ragionevolmente possibile e che sia improbabile che la dose ecceda 1 mSv durante il restante periodo della gravidanza.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di **20 mSv** l'anno;

Emendamento

(a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di **15 mSv** l'anno;

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il limite di dose equivalente per la pelle è di **150 mSv** l'anno, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dall'area esposta;

Emendamento

(b) il limite di dose equivalente per la pelle è di **50 mSv** l'anno, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dall'area esposta;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il limite di dose equivalente per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie è di **150 mSv** l'anno.

Emendamento

(c) il limite di dose equivalente per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie è di **50 mSv** l'anno.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri impongono all'esercente o al datore di lavoro l'obbligo di informare i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti soggetti a esposizione professionale in merito a:

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono all'esercente o al datore di lavoro l'obbligo di informare, **senza eccezioni**, i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti soggetti a esposizione professionale in merito a:

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) le procedure di lavoro sicure atte a limitare i rischi;

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) le condizioni alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sono fornite, se del caso, anche le informazioni sui rischi connessi a frequenti viaggi aerei.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) ricevano consulenze e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei loro contenitori;

(b) ricevano consulenze e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei loro contenitori ***e su come effettuare la relativa segnalazione;***

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei casi in cui un rischio di esposizione limitato non richieda l'esame di singoli casi e la pratica è svolta in conformità delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti possono limitare il controllo di regolamentazione alla registrazione della pratica e al periodico svolgimento di ispezioni.

1. Nei casi in cui ***per una pratica sia possibile stabilire un limite di dose quantificabile e*** un rischio di esposizione limitato non richieda l'esame di singoli casi e la pratica è svolta in conformità delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti possono limitare il controllo di regolamentazione alla registrazione della pratica e al periodico svolgimento di ispezioni. ***È opportuno prevedere il rilascio di una licenza quando l'autorizzazione si applica***

alle attività complessive di un esercente.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri prevedono il rilascio di una licenza per le seguenti pratiche:

Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono il rilascio di una licenza *per gli esercenti che svolgono le seguenti attività o prevedono, se del caso, a norma del paragrafo 1, la registrazione* per le seguenti pratiche:

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) le misure adottate ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) valutare l'esposizione del personale *considerato*;

Emendamento

(a) valutare l'esposizione del personale *o dei lavoratori considerati*;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) categoria A: i lavoratori esposti che possono ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv all'anno o una dose equivalente superiore a 15 mSv all'anno per il cristallino o superiore a **150 mSv** all'anno per la pelle e le estremità del corpo;

Emendamento

(a) categoria A: i lavoratori esposti che possono ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv all'anno o una dose equivalente superiore a 15 mSv all'anno per il cristallino o superiore a **50 mSv** all'anno per la pelle e le estremità del corpo;

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La sorveglianza per i lavoratori della categoria B è almeno sufficiente a dimostrare che tali lavoratori sono correttamente classificati nella categoria B. Gli Stati membri **possono** esigere la sorveglianza individuale e, eventualmente, misurazioni individuali eseguite da un servizio di dosimetria sui lavoratori della categoria B.

Emendamento

2. La sorveglianza per i lavoratori della categoria B è almeno sufficiente a dimostrare che tali lavoratori sono correttamente classificati nella categoria B. Gli Stati membri **dovrebbero** esigere la sorveglianza individuale e, eventualmente, misurazioni individuali eseguite da un servizio di dosimetria sui lavoratori della categoria B.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate per tutto il periodo lavorativo implicante esposizione a radiazioni ionizzanti e, successivamente, fino a quando i lavoratori esposti hanno, o avrebbero, compiuto i 75 anni — e comunque per almeno 30 anni dalla cessazione del lavoro implicante

Emendamento

3. Il libretto di cui al paragrafo 1 viene trasmesso al sistema di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale istituito dallo Stato membro in conformità dell'allegato VIII. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate per tutto il periodo lavorativo implicante esposizione a radiazioni

esposizione alle radiazioni ionizzanti.

ionizzanti e, successivamente, fino a quando i lavoratori esposti hanno, o avrebbero, compiuto i 75 anni — e comunque per almeno 30 anni dalla cessazione del lavoro implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che i lavoratori abbiano accesso, a loro richiesta, ai risultati della sorveglianza individuale che li riguarda, compresi i risultati delle misurazioni eventualmente utilizzate per la valutazione di tali risultati, o ai risultati della valutazione delle dosi, ricavate dalle misurazioni sul luogo di lavoro.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i lavoratori abbiano **tempestivamente** accesso, a loro richiesta, ai risultati della sorveglianza individuale che li riguarda, compresi i risultati delle misurazioni eventualmente utilizzate per la valutazione di tali risultati, o ai risultati della valutazione delle dosi, ricavate dalle misurazioni sul luogo di lavoro.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I lavoratori sono sottoposti a visita di controllo negli orari di lavoro e senza sostenere alcun costo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La consultazione e la partecipazione dei

lavoratori e/o dei loro rappresentanti sono disciplinate dall'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro¹.

¹ *GU L 193 del 29.6.1989, pag. 1.*

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri vigilano affinché il sistema di sorveglianza radiologica individuale offra ai lavoratori esterni una protezione *equivalente* a quella di cui usufruiscono i lavoratori impiegati a titolo permanente dall'esercente.

Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché il sistema di sorveglianza radiologica individuale offra ai lavoratori esterni una protezione *e cure mediche equivalenti* a quelle di cui usufruiscono i lavoratori impiegati a titolo permanente dall'esercente.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per il personale è prevista una formazione periodica, mentre il rispetto delle norme applicabili è sottoposto a verifica.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prescrivono all'esercente responsabile di una pratica l'obbligo di notificare immediatamente alle autorità competenti il verificarsi di qualsiasi emergenza nel suo impianto o correlata alle sue attività e di adottare tutte le misure appropriate per ridurre gli effetti.

Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono all'esercente responsabile di una pratica **autorizzata** l'obbligo di notificare immediatamente alle autorità competenti il verificarsi di qualsiasi emergenza nel suo impianto o correlata alle sue attività e di adottare tutte le misure appropriate per ridurre gli effetti.

Motivazione

Le disposizioni qui indicate riguardano le pratiche che rientrano in categorie che presentano livelli elevati di rischio e pertanto rientrano nelle categorie di pratiche che richiedono il rilascio di una licenza.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) istituire procedure documentate finalizzate a informare e formare i lavoratori esposti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(l bis) l'istituzione di procedure documentate finalizzate a informare e formare i lavoratori esposti.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Allegato 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il sistema di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale istituito da uno Stato membro può essere realizzato come rete nazionale centralizzata o come registro nazionale delle dosi. Tali reti o registri **possono** essere integrati con la pubblicazione di documenti di sorveglianza radiologica individuale per ogni lavoratore esterno.

Emendamento

Il sistema di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale istituito da uno Stato membro può essere realizzato come rete nazionale centralizzata o come registro nazionale delle dosi. Tali reti o registri **dovrebbero** essere integrati con la pubblicazione di documenti di sorveglianza radiologica individuale per ogni lavoratore esterno.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	21.3.2013
Esito della votazione finale	+: 40 -: 1 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennaïmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclair, Jutta Steinruck
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Fiona Hall, Angelika Werthmann